

## MOZIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che la legge regionale toscana n. 96 del 20.12.1996 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” è stata anche recentemente al centro del dibattito politico nella nostra Regione;
- Considerata l’opportunità di sostenere una revisione della suddetta legge alla luce della situazione attuale che riguarda la questione delle case popolari tenendo conto di molteplici profili partendo dalla riconsiderazione dei requisiti di accesso alla domanda di alloggio popolare;
- Considerata l’opportunità di coniugare il diritto del residente a richiedere un alloggio al fatto di aver maturato una presenza significativa, sia essa anagrafica o lavorativa, nel Comune cui si riferisce il bando nel periodo precedente alla richiesta di abitazione;
- Visto il dettato della legge regionale 96/96 che all’art.5 “Requisiti per concorrere all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” recita al comma 1 :
- “1. Per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella Tabella A allegata alla presente legge”
- Vista la tabella A (art. 5, comma 1) “Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica” che alla lettera b) recita :
- “b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale”;
- valutata l’opportunità da parte del Comune di Firenze di esprimere un proprio indirizzo in merito alla revisione della suddetta legge

### INVITA

1. Il Consiglio Regionale della Toscana a modificare l’attuale testo della legge regionale 96/96 attualmente in vigore nel seguente modo :

La lettera b) della tabella A ( art.5 comma 1 ) della legge 96/96 è sostituita con le parole :

“residenza anagrafica o lavorativa nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso da almeno quattro anni dalla data di presentazione della domanda, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. I suddetti requisiti di accesso non operano nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine”

2. la Presidenza del Consiglio Comunale a trasmettere copia del presente atto alla Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana.

Jacopo Cellai

Firenze, 4 luglio 2013

